



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche – Direzione Generale

Prot. n. 14437/A30a

Ancona, 26 settembre 2013

Al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Dipartimento per l'Istruzione  
Viale Trastevere, 76/a  
00153 ROMA  
60123 Ancona

**Oggetto: Insegnamento religione cattolica. Docenti di classe riconosciuti idonei.**  
**Quesito.**

Con la presente nota si domanda a codesto Ministero un chiarimento relativamente all'applicazione delle norme di derivazione concordataria relative all'insegnamento della religione cattolica.

Più precisamente il dubbio interpretativo – sollevato da un docente di religione cattolica a tempo determinato (**all.to n. 1**) – concerne il punto 2.6 dell'intesa per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche il cui testo prevede che: "Nelle scuole materne ed elementari, in conformità a quanto disposto dal n. 5, lettera a) secondo comma, del Protocollo addizionale, l'insegnamento della religione cattolica, nell'ambito di ogni circolo didattico, può essere affidato dall'autorità scolastica, sentito l'Ordinario diocesano, agli insegnanti di classe riconosciuti idonei, i quali possono revocare la propria disponibilità prima dell'inizio dell'anno scolastico".

La locuzione "insegnanti di classe riconosciuti idonei" si presta ad essere interpretata in due modi: o nel senso che l'insegnamento della religione cattolica debba essere sì impartito dal docente interno unitamente ad altro insegnamento curricolare, ma non necessariamente in un'unica classe; ovvero nel senso che il docente interno debba insegnare religione cattolica (sempre congiuntamente ad altra materia) necessariamente in una sola classe e quindi per non più di due ore settimanali.

Lo scrivente non ignora la nota n. 2989 del 6/12/2012 di codesto Dipartimento in cui si esclude che il docente della classe "possa impartire il solo insegnamento della religione cattolica in una sezione o in una classe diversa da quella di titolarità". Infatti tale indicazione si attaglia perfettamente al caso del docente unico (ossia di colui che, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del D.L. 137/2008 conv. dalla legge 168/2008 esaurisce il proprio orario di servizio in una sola classe) ma non prevede espressamente il caso di un docente affidatario di insegnamenti curricolari in più classi e quindi contitolare delle stesse (fattispecie questa ricorrente nell'organizzazione prescelta dalle istituzioni scolastiche).

---

via XXV Aprile, 19 - ANCONA - tel. 071 22 951 - indirizzo posta elettronica certificata [drma@postacert.istruzione.it](mailto:drma@postacert.istruzione.it)

indirizzo posta elettronica ordinaria [direzione-marche@istruzione.it](mailto:direzione-marche@istruzione.it) - sito WEB

<http://www.marche.istruzione.it>



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
*Ufficio Scolastico Regionale per le Marche — Direzione Generale*

In considerazione del fatto che la questione concerne l'interpretazione di norme pattizie derivanti da accordi internazionali e della necessaria uniformità di comportamenti da assumere, si chiede a codesto Dipartimento di volersi pronunciare in merito.

Distinti saluti

*IL VICE DIRETTORE GENERALE*

Annunziata Nardiello